



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **884/2013** promossa da:

Parte_1 (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
_____ elettivamente domiciliato in _____ presso il
difensore avv. _____

ATTORE

contro

C _____, con il patrocinio dell'avv. _____
_____ elettivamente
domiciliato in _____ presso il difensore avv. _____

_____ (C.F. **P.IVA_1** _____), con il patrocinio dell'avv. _____
_____ elettivamente domiciliato in _____ presso
il difensore avv. _____

CONVENUTI

Letti gli atti;

osserva:

- Con atto di citazione **Parte_1** ha convenuto in giudizio il **Controparte_1** e l' **CP_3** ,
chiedendo accertarsi la responsabilità del **Controparte_1** nella determinazione del sinistro, in qualità
di ente proprietario della strada e per omessa manutenzione e segnalazione del pericolo; accertarsi la
responsabilità del personale sanitario dipendente dall' **Cont** per lo sviluppo dell'infezione nosocomiale
nota come osteomielite; per l'effetto condannarsi i convenuti, ciascuno per quanto di propria

competenza, al risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi in € 4.000,00, al risarcimento del danno non patrimoniale e delle spese mediche documentate; in via subordinata, condannarsi il [...] CP_1 al risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi in € 4.000,00, al risarcimento del danno non patrimoniale e delle spese mediche documentate.

L'attore ha esposto che, in data 16.12.2010, verso le ore 10,00, mentre camminava sul marciapiede posto a margine del prato erboso sito in [REDACTED] a CP_1 è caduto a terra, scivolando su uno strato di ghiaccio non visibile, formatosi a seguito del congelamento di uno scolo d'acqua utilizzata per l'irrigazione del prato; che, all'esito del sinistro, è stato ricoverato presso l'ospedale Organizzazione_1 dove è stata diagnosticata una frattura biossea terzo distale gamba destra ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti tibia e perone destro; che dal 10.1.2011 al 21.1.2011 è stato ulteriormente ricoverato per deiscenza ferita chirurgica; che in data 21.3.2011 è stata riscontrata una ferita fistolizzata con fuoriuscita di materiale corpuscolizzato ed è risultata positiva allo staphiloccocus aureus; che in data 31.3.2011 il sig. Pt_1 è stato ricoverato presso il reparto di ortopedia [REDACTED] di Olbia; che, a seguito della guarigione, l'CP_4 ha riconosciuto al sig. Pt_1 un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 16% e ha costituito la relativa rendita a decorrere dal 15.11.2011; che sussiste sia la responsabilità del CP_1 [...] quale ente proprietario e custode della strada ove è avvenuto il sinistro, sia dell' Parte_2 per non aver posto in essere tutte le misure necessarie alla prevenzione e al trattamento dell'infezione conseguente all'intervento chirurgico; che il sig. Pt_1 ha dovuto rinunciare ad un incarico di giardinaggio, per il quale avrebbe percepito una retribuzione di € 4.000,00.

- Con comparsa depositata il 26.11.2013 si è costituita in giudizio l' Controparte_5 , la quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.

- Con comparsa depositata il 10.12.2013 si è costituito in giudizio il Controparte_1 , il quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.

1) La domanda di parte attrice diretta a dichiarare la responsabilità del Controparte_1 nella determinazione del sinistro è fondata e va accolta.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di

eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass., 13 marzo 2013, n. 6306; Cass., 27 novembre 2014, n. 25214; Cass., n. 30775/2017). La Cassazione ha precisato che "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere" mentre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c. , comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (Cass., n. 2481/2018).

Ciò premesso sotto il profilo giuridico, deve ritenersi dimostrato, alla luce dell'istruttoria svolta, che la mattina del 16.12.2010 alle ore 10,00 circa, mentre l'attore percorreva la [REDACTED] a CP_1 sia scivolato in corrispondenza di uno strato di ghiaccio, creato dall'acqua utilizzata per l'irrigazione del prato che circonda la piazza (v. doc. fotografica fasc. attore): la testimone Testimone_1 ha dichiarato di aver visto il sig. Pt_1 mentre cercava di salire su una panchina estremamente dolorante, di averlo soccorso e di aver notato la presenza di una lastra di ghiaccio sul pavimento. Tali circostanze sono state confermate dalla teste Tes_2 . In particolare, entrambe le testimoni hanno

dichiarato che il ghiaccio era visibile solo da vicino, mentre la pavimentazione in lontananza sembrava solo bagnata. Secondo quanto dichiarato da **Testimone_1** l'acqua proveniva dall'impianto di irrigazione del prato erboso: "l'acqua vaporizzata ghiacciava subito".

Sulla base di tali dichiarazioni, deve ritenersi che la caduta del sig. **Pt_1** sia dipesa dalla situazione di pericolosità creata dall'impianto di irrigazione del prato che circonda la **[REDACTED]** che, bagnando la pavimentazione, nelle giornate invernali in cui le temperature sono particolarmente rigide, ha creato uno strato ghiacciato, particolarmente insidioso per i pedoni che percorrono la piazza, tanto è vero che la stessa teste **Testimone_1** ha affermato di essere scivolata la mattina del sinistro, pur senza riportare danni. Di conseguenza, deve ritenersi la responsabilità del **CP_1** convenuto, in qualità di proprietario della piazza e dell'area verde, per non aver adottato alcun accorgimento idoneo ad evitare tale situazione di pericolo.

La responsabilità del **Controparte_1** non può essere esclusa in ragione del caso fortuito: l'evento non può ritenersi imprevedibile, non potendo escludersi che l'irrigazione nelle mattine di un mese invernale come quello di dicembre possa bagnare la pavimentazione della piazza e creare uno strato sottile di ghiaccio, con il conseguente pericolo di scivolamento. Non può neppure ritenersi che la condotta del danneggiato abbia contribuito nella determinazione dell'evento, sia per il fatto che, come dichiarato dai testi, la lastra di ghiaccio non era visibile, sia perché non risulta che lo stesso abbia posto in essere una condotta imprudente. In particolare, non è stato dimostrato che il sig. **Pt_1** si trovasse nella piazza per controllare il funzionamento dell'impianto di irrigazione, come sostenuto dal comune di **CP_1** nella comparsa di costituzione.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda volta ad accertare la responsabilità del **CP_1** [...] nella determinazione del sinistro occorso all'attore in data 16.12.2010 va accolta.

2) La domanda di parte attrice diretta ad accertare la responsabilità dell'^{Cont} per lo sviluppo dell'infezione nosocomiale nota come osteomielite va accolta.

Come risulta dalla documentazione prodotta e dall'accertamento svolto dal ctu, in seguito all'infortunio il sig. **Pt_1** è stato ricoverato presso il reparto di Ortopedia del **Organizzazione_2** **Org_1** di **CP_1** dove gli è stata posizionata una trazione transcheletrica transcalcaneare e impostata profilassi antibiotica ad ampio spettro con Eposerin. La profilassi antibiotica è stata somministrata, unitamente alla terapia antitrombotica (**Org_3**), fino al 22 dicembre 2010, data in cui l'odierno esponente è stato trattato chirurgicamente mediante riduzione cruenta della frattura scomposta distale di tibia e fibula con fissazione interna di placca e viti. Il paziente è stato dimesso il 28.12.2010 con prescrizione di deambulazione con due bastoni canadesi e divieto di carico a destra,

terapia antitrombotica, uso di calze elastiche antitromboemboliche. In sede di controllo ambulatoriale (03.01.2011) è stata rilevata l'iniziale deiscenza della ferita peroneale dalla quale fuoriusciva del materiale purulento, per cui il sanitario ha eseguito il lavaggio della ferita con **Org_4** e ha instaurato la terapia antibiotica domiciliare con **Org_5** ; in pari data è stato praticato un tampone per esame batteriologico e colturale, risultato negativo per la ricerca di germi patogeni. L'insorgenza di tale deiscenza ha reso necessario un ulteriore ricovero (dal 10.01.2011 al 22.01.2011) presso il medesimo reparto di Ortopedia, dove è stata instaurata terapia antibiotica e ripetuto (13.01.2016) nuovo tampone per esame colturale, anch'esso risultano negativo. Nei successivi controlli si è registrata l'apparente assenza di segni clinici di infezione fino alla visita ortopedica del 21.03.2011 che ha attestato l'avvenuta fistolizzazione della ferita chirurgica dalla quale è fuoriuscito materiale corpuscolato, è stato praticato un tampone risultato positivo per presenza di numerose colonie di Staphylococcus Aureus; è stato proposto un nuovo ricovero per eseguire la rimozione chirurgica dei mezzi di sintesi precedentemente indovati e la bonifica del focolaio infettivo; tale intervento è stato eseguito il 04.04.2011 presso il **Organizzazione_2** **CP_6** .

Come ha evidenziato il ctu, dalle cui conclusioni il giudice non ha motivo di discostarsi, il sig. **Pt_1** è stato correttamente trattato chirurgicamente e con idonea profilassi antibiotica al momento dell'intervento oggetto di discussione. Deve ritenersi invece che l'infezione sopravvenuta, considerato il germe responsabile, sia da collegare all'intervento chirurgico e, pertanto, non solo al mezzo metallico di sintesi indovato, ma ad una contaminazione ambientale riconducibile "ad un'insufficiente asepsi del campo operatorio, ovvero genericamente dell'ambiente nosocomiale di degenza, con particolare riferimento agli elementi strutturali e tecnologici o alla generica igiene del personale d'assistenza in relazione ad applicazione d'opera ausiliaria, tecnica, infermieristica, e/o medico chirurgica, in assenza di elementi di erroneità od inadeguatezza nella condotta tecnica degli operatori chirurgici dell' **CP_7** [...]".

Deve ritenersi pertanto la responsabilità dell'azienda sanitaria per lo sviluppo dell'infezione nosocomiale.

3) Per quanto concerne i danni subiti, il ctu ha evidenziato che l'infezione nosocomiale ha determinato soltanto un "allungamento" dei tempi di degenza e di guarigione della lesione traumatica riportata: in assenza di complicazioni, la completa guarigione di una frattura dalle caratteristiche analoghe a quella in oggetto ed il ripristino dell'efficienza funzionale dell'arto avvengono in un arco di tempo di circa quattro mesi, mentre il Sig. **Pt_1** ha riacquisito l'idoneità a riprendere la propria attività lavorativa solo a partire dalla data del 15.11.2011, ovvero undici mesi dopo l'infortunio subito.

Ciò premesso, alla luce delle valutazioni espresse dal consulente tecnico, deve ritenersi accertato che, per effetto della frattura biossea alla gamba subita a causa della caduta, *Parte_1* abbia riportato uno stato di malattia che ha avuto come conseguenza un periodo di inabilità temporanea assoluta di 42 giorni; un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 45 giorni. A seguito dell'infezione nosocomiale, l'attore ha avuto un ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta di 71 giorni, di cui 41 giorni di degenza ospedaliera; un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 120 giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 90 giorni.

L'invalidità permanente per effetto del trauma subito, riconducibile esclusivamente al sinistro subito, dev'essere valutata nella misura del 12%.

4) Per quanto concerne la quantificazione dei danni subiti e l'accertamento della somma dovuta a titolo di risarcimento va evidenziato che, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, all'esito del sinistro subito in data 16.12.2010, l'*CP_4* ha riconosciuto all'attore una menomazione dell'integrità fisica nella misura del 16% e ha costituito a suo favore la relativa rendita.

Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui il danneggiato sia stato indennizzato dall'*CP_4* il credito risarcitorio della vittima si riduce nella misura in cui abbia ricevuto dall'assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare i danni subiti. In particolare, la rendita costituita per le invalidità permanenti superiori al 16% ha un duplice contenuto, in quanto è destinata sia a compensare il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito anche l'indennizzo da parte dell'*CP_4* per calcolare il danno non patrimoniale differenziale è necessario determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo; sottrarre da tale importo il valore di capitale della rendita che rista il danno biologico (v. Cass., n. 17407/2016; Cass., n. 25327/2016; Cass., n. 13222/2015).

Ciò premesso, va rilevato che i postumi permanenti di cui è affetto l'attore devono essere considerati nell'ambito del danno non patrimoniale.

Secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del

bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (v. Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361; Cass., 22 agosto 2013, n. 19402; Cass., Sez. U. n. 26972/2008).

Tenuto conto dei vari profili che vengono in rilievo nel caso di specie nella determinazione del danno non patrimoniale (età dell'attore all'epoca del sinistro – 34 anni – entità della menomazione subita dal medesimo) appare equo, considerati i valori monetari attuali e i criteri tabellari indicati dal Tribunale di Milano, liquidare in euro 32.593,05 al valore attuale la somma relativa al danno non patrimoniale permanente, in euro 6.688,5 la somma relativa al danno biologico temporaneo derivante dal sinistro (pari alla somma di euro 4116,00 a titolo di danno da invalidità temporanea totale, euro 1470,00 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale nella misura del 50%, € 1102,50 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale nella misura del 25%) e in euro 15.043,00 la somma relativa al danno biologico temporaneo derivante dall'infezione nosocomiale (pari alla somma di euro 6.958,00 a titolo di danno da invalidità temporanea totale, euro 5880,00 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale nella misura del 50%, € 2205,00 a titolo di danno da invalidità temporanea parziale nella misura del 25%).

In particolare, va rilevato che nell'importo sopra indicato a titolo di danno non patrimoniale permanente è già stato compreso l'aumento del 5% in ragione della sofferenza interiore subita dalla vittima del sinistro, considerato l'evento lesivo, le sofferenze e le difficoltà derivanti dalla patologia subita.

Come risulta dalla documentazione acquisita dall'*CP_4* il valore capitale della rendita relativa all'infortunio del 16.12.2010, in relazione al quale l'*CP_4* ha riconosciuto un'invalidità del 16%, è pari alla somma complessiva di € 57.549,97, di cui € 29.388,89 a titolo di valore capitale per indennizzo del danno biologico e € 28.161,08 a titolo di valore capitale dell'indennizzo per danno patrimoniale. Come è stato evidenziato, la disciplina introdotta dal D. Lgvo 38/2000, per le menomazioni pari o superiori al 16%, prevede una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione. Di conseguenza, dall'ammontare complessivo del danno biologico come sopra determinato, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'*CP_4*, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art.

13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass., n. 20807/2016; v. Cass. n. 17407 del 2016, in cui si è altresì precisato che "per quanto riguarda il risarcimento del danno biologico temporaneo, esso in nessun caso potrà essere ridotto per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, dal momento che l'*CP_4* non indennizza questo tipo di pregiudizio"; cfr. Cass., n. 4972/2018).

Alla luce dei principi giuridici richiamati, deve ritenersi che il danno non patrimoniale permanente differenziale debba essere quantificato nella somma di € 3.204,16.

Considerato, tuttavia che nella comparsa di replica depositata il 27.1.2018 l'attore ha espressamente dichiarato di aver limitato la domanda risarcitoria al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, il comune di *CP_1* dev'essere condannato a corrispondere a favore dell'attore la somma di € 6.688,5 a titolo di danno non patrimoniale, mentre l' *Parte_3* dev'essere condannata a corrispondere a favore dell'attore la somma di € 15.043,00, da ritenersi al valore attuale della moneta.

Per quanto concerne gli interessi da computarsi sulle predette somme non può non tenersi conto di quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 circa le modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore.

La predetta sentenza, esclusa comunque la possibilità di computare gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'illecito al momento della liquidazione, ha dato alcune indicazioni per sistemi di calcolo diversi, tali comunque da evitare la rivalutazione, oltre che della somma capitale, anche degli interessi stessi.

La decisione ha infatti affermato che in base al sistema tradizionale (e cioè computando gli interessi sulla somma rivalutata alla data della sentenza), il creditore viene a ricevere più del danno effettivamente sofferto: il computo degli interessi mira infatti a risarcire il danno per il ritardo con cui il creditore riceve l'equivalente pecuniario del debito di valore, danno costituito dal mancato godimento delle utilità che avrebbero potuto trarsi dal tempestivo conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era per definizione non rivalutata.

La sentenza di cui si è detto ha anche stabilito che il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione da illecito extra-contrattuale debba essere provato dal danneggiato, stemperando tuttavia il rigore della prova con l'utilizzabilità di presunzioni semplici e criteri equitativi ed affermando che, nell'ambito di un equo apprezzamento (art. 2056 cc), tale danno può (anche se non

deve) essere liquidato attraverso il ricorso agli interessi, senza necessariamente dover far ricorso al tasso legale degli stessi.

Nel caso di specie il giudice ritiene che, adottata in via equitativa la misura degli interessi legali, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore, gli stessi, in conformità ai criteri della decisione ricordata, debbano essere computati di anno in anno sulla somma che esprime il danno all'epoca dell'illecito, rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data in base all'indice elaborato dall'Istat per le famiglie degli operai ed impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza.

Occorrerà pertanto svalutare la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno dalla data di pubblicazione della sentenza alla data del sinistro (16.12.2010) in base al predetto indice ^{Org} e procedere alla rivalutazione di ciascuna somma di anno in anno da tale data a quella di pubblicazione della sentenza al fine di calcolare annualmente, sulle somme via via rivalutate, gli interessi.

Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri (capitale più interessi) saranno ovviamente dovuti gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

5) Non può essere accolta, invece, la domanda avanzata da parte attrice volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 4.000,00 per non aver potuto svolgere l'attività di docente di giardinaggio, in quanto lo stesso è compreso nell'indennizzo erogato dall'CP_4 a titolo di danno patrimoniale.

6) Il regolamento di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.

Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico delle parti convenute in pari misura.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

1) dichiara la responsabilità del Controparte_1 nella determinazione del sinistro occorso all'attore in data 16.12.2010 e per l'effetto condanna il Controparte_1 a corrispondere a favore dell'attore la somma di euro 6.688,5 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, svalutata ex indice ^{Org} per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria dalla data di pubblicazione della sentenza al dì del sinistro (16.12.2010) e rivalutate di anno in anno da tale data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, come indicato in motivazione;

2) dichiara la responsabilità dell'CP_3 di CP_1 per lo sviluppo dell'infezione nosocomiale e per l'effetto condanna l'CP_3 a corrispondere a favore dell'attore la somma di euro 15.043,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta

somma, svalutata ex indice Istat per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria dalla data di pubblicazione della sentenza al dì del sinistro (16.12.2010) e rivalutata di anno in anno da tale data sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, come indicato in motivazione;

3) condanna i convenuti in solido al pagamento a favore dell'attore le spese di lite, che liquida in euro 4.013,05 per compensi professionali, € 580,00 per esborsi (di cui € 366,00 per la consulenza di parte), oltre Iva, CPA e spese generali nella misura del 15%;

4) pone le spese di ctu in via definitiva a carico dei convenuti in pari misura.

Nuoro, 28 giugno 2018.

Il Giudice
dott. Tiziana Longu